



**AGENS**

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 23 agosto 2022  
Prot. n. 178/22//H.19.

Alle Aziende associate

L o r o S e d i

**Oggetto: Legge 5 agosto 2022, n. 118 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021**

Si informano le associate che sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2022 è stata pubblicata la [Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021- Legge 5 agosto 2022, n. 118](#).

Si riportano qui di seguito le misure di principale interesse.

➤ **Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali (art. 8)**

La norma reca la delega al Governo per il riordino della materia dei servizi pubblici locali, da esercitare entro sei mesi, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico (comma 1). Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto ad attenersi a determinati principi e criteri direttivi indicati nel comma 2, tra i quali si segnalano:

- estensione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, della disciplina applicabile ai servizi pubblici locali, in materia di scelta della modalità di gestione del servizio e di affidamento dei contratti, **anche al settore del trasporto pubblico locale** (lett. *m*);
- definizione dei criteri per l'ottimale organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali, anche mediante l'armonizzazione delle normative di settore, e introduzione di incentivi e meccanismi di **premialità che favoriscano l'aggregazione delle attività e delle gestioni dei servizi a livello locale** (lett. *e*).

Sugli schemi di decreto legislativo, è richiesto il parere o l'intesa in sede di Conferenza unificata nonché il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e



per i profili finanziari, oltre che quello dell'ARERA per i profili di competenza (comma 3).

➤ **Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale (art. 9)**

Con la finalità di promuovere l'affidamento dei servizi di TPL locale e regionale mediante procedure ad evidenza pubblica, e per consentire l'applicazione delle decurtazioni di cui all'art. 27, comma 2, lett. d) del DL 24 aprile 2017, n. 50<sup>1</sup>, la norma in commento, al comma 1 prevede che le **Regioni a statuto ordinario** attestino, mediante **apposita comunicazione inviata entro il 31 maggio di ciascun anno all'Osservatorio della mobilità pubblica locale e sostenibile**<sup>2</sup>, l'avvenuta pubblicazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, “ [...] *delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, o dei bandi di gara ovvero l'avvenuto affidamento, entro la medesima data, con procedure conformi al citato regolamento (CE) n. 1370/ 2007, di tutti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione, nonché la conformità delle procedure di gara alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti [...]*”.

Si ricorda alle associate che le informazioni di cui al predetto art. 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007, consistono in:

- a) nome e indirizzo dell'autorità competente;
- b) tipo di aggiudicazione previsto;
- c) servizi e territori potenzialmente interessati dall'aggiudicazione;
- d) data d'inizio e durata previste del contratto di servizio pubblico.

---

<sup>1</sup> L'art. 27, c.2, lett. d), del DL n. 50/2017, prevede una riduzione in ciascun anno delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale “ [...] *da trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara, nonché nel caso di gare non conformi alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 [...]*”.

<sup>2</sup> Osservatorio di cui all'art. 1, comma 300, della L n. 244/2007.



Il provvedimento specifica che in caso di avvenuto esercizio della facoltà di sospensione dell'obbligo della messa a gara<sup>3</sup>, l'attestazione deve recare l'indicazione degli affidamenti prorogati e la data di cessazione della proroga.

L'omessa o ritardata trasmissione dell'attestazione ovvero l'incompletezza del suo contenuto rileva, ai sensi del comma 2, ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare<sup>4</sup>.

Il MIMS, d'intesa con il MEF e l'ART, definiscono con propri provvedimenti, le modalità di controllo anche a campione, delle attestazioni, ai fini dell'acquisizione delle informazioni necessarie ai fini delle decurtazioni (comma 3).

È inoltre previsto che, in caso di omessa pubblicazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, delle informazioni di cui all'art. 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007, o del bando di gara, ovvero in caso di mancato affidamento entro la medesima data, con procedure conformi al regolamento, dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione, **il Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili può proporre l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 8 della L 131/2003, ai fini dell'avvio delle procedure di affidamento ad evidenza pubblica** (comma 4).

È infine precisato che le suindicate disposizioni si applicano ai fini della ripartizione delle risorse stanziare a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 sul Fondo, anche qualora l'assegnazione delle stesse avvenga secondo criteri diversi da quelli previsti dall'art. 27 del DL n. 50/2017. In tale ultimo caso la decurtazione si applica sulla quota assegnata alla Regione a statuto ordinario a valere sulle risorse del Fondo (comma 5).

---

<sup>3</sup>Facoltà di cui all'art. 92, comma 4-ter del DL n. 18/2020. In particolare, il comma dispone che *“Fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza; restano escluse le procedure di evidenza pubblica relative ai servizi di trasporto pubblico locale già definite con l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020.”*

<sup>4</sup> Ai sensi degli artt. 21 e 55 del D.lgs. n. 165/2001.



➤ **Procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori (art. 10)**

Il provvedimento apporta alcune modificazioni all'art. 37 del DL n. 201/2011<sup>5</sup> (liberalizzazione del settore dei trasporti), prevedendo che l'ART possa disciplinare le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori **tramite procedure semplici e non onerose, anche in forma telematica**. Per tali controversie non è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un **tentativo obbligatorio di conciliazione**<sup>6</sup>. Tale disposizione acquista efficacia dopo sei mesi dall'entrata in vigore della legge in commento, e si applica alle procedure iniziate successivamente.

➤ **Modifica della disciplina dei controlli sulle società a partecipazione pubblica (art. 11)**

Attraverso alcune modifiche apportate al D.lgs. n. 175/2016 (T.U. in materia di società a partecipazione pubblica) è previsto che la Corte dei conti deliberi, entro 60 gg. dal ricevimento, sull'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite<sup>7</sup>.

È prevista inoltre l'applicazione della sanzione della cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese della società a controllo pubblico che non abbia depositato il bilancio di esercizio o non abbia compiuto atti di gestione per oltre due anni consecutivi (in luogo di tre anni precedentemente previsti)<sup>8</sup>.

---

<sup>5</sup> DL 6-12-2011 n. 201 recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

<sup>6</sup> Da ultimare entro 30 gg. dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine i termini per agire sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.

<sup>7</sup> Novella all'art. 5 del TUSP.

<sup>8</sup> Novella all'art. 20, comma 9, del TUSP.



**AGENS**

*Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi*

Riservandoci di fornire eventuali ulteriori approfondimenti e aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti.

Il Direttore Generale  
Fabrizio Molina